

dall'ufficio per malattia dal 1°/9/1939/XVII, ha chiesto la concessione della rendita d'invalidità prevista dall'art. 47, comma 2°, del Regolamento per il personale.

Data la natura della malattia dalla quale è affetto il suddetto impiegato, l'Ispettorato generale sanitario ha espresso parere favorevole circa la concessione di detta rendita.

Il Dott. Juriilli è stato assunto il 18/10/1922 per cui al 30/9/1940 conta 18 anni di servizio.

Ciò premesso, il Direttore generale propone al Consiglio:

1°) di riconoscere dal 1° ottobre 1940-XVIII l'invalidità temporanea al Dr. Arcangelo Juriilli con la conseguente riscossione del contratto d'impiego a sensi dell'art. 47 del Regolamento per il personale;

2°) di concedere al predetto impiegato la rendita d'invalidità di cui all'art. 50 del Regolamento per il personale pari al 18/30 dello stipendio annuo lordo di L. 25.932 e dell'indennità di famiglia che attualmente percepisce, risultabile secondo le norme che regolano tale indennità.

Il Consiglio, udito il Direttore generale e